

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Av. Gaetano Forte

Produzioni “regolamentate”, il sistema di vigilanza sulle strutture di controllo

Decreto 16 febbraio 2012 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.

(G.U. n. 51 del 1° marzo 2012)

Il decreto del 16 febbraio 2012 del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) sostituisce il decreto ministeriale del 27 agosto 2004, recante “Definizione dell’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie”.

Prima di evidenziare le principali novità introdotte, riprendiamo alcune definizioni – contenute nell’art. 1 del decreto – utili per una migliore comprensione.

- *Produzioni di qualità regolamentata*: si intendono le sotto elencate produzioni sottoposte a sistemi di controllo:
 - produzioni ottenute da agricoltura biologica;
 - carni bovine con etichettatura facoltativa;
 - carni di pollame con etichettatura volontaria;
 - prodotti con denominazione di origine protetta (Dop), inclusi i prodotti vitivinicoli;
 - prodotti ad indicazione geografica protet-

ta (Igp), inclusi i prodotti vitivinicoli;
- specialità tradizionali garantite (Stg).

- *Strutture di controllo*: soggetti terzi, indipendenti, pubblici e privati, autorizzati o designati dal Mipaaf a svolgere controlli nei settori delle produzioni di qualità regolamentata.

Mentre il precedente d.m. del 27 agosto 2004 attribuiva al Mipaaf esclusivamente il ruolo di coordinatore dell’attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e delle Province autonome sulle strutture di controllo delle produzioni agroalimentari, il nuovo decreto affida direttamente al ministero lo svolgimento di tale attività e, nello specifico, alla Direzione generale competente in materia di vigilanza dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), compresi i suoi uffici periferici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L’attività di controllo è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle strutture di controllo autorizzate dal ministero e, in particolare, della corretta applicazione delle disposizioni impartite dallo stesso ministero al momento dell’autorizzazione.

Ogni anno l’ICQRF stipula accordi bilaterali con le Regioni e le Province autonome (ciascuna per il proprio territorio di competenza), al fine di pianificare l’attività di vigilanza per l’anno successivo. Gli accordi possono prevedere che ogni Regione effettui l’attività di controllo sul territorio di propria competenza, così come possono prevedere una ripartizione delle filiere, delle strutture di controllo o delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata.

Qualora, nel corso della loro attività, le autorità di vigilanza accertino delle anomalie che potrebbero pregiudicare l'affidabilità del sistema di controllo o della struttura di controllo, ne daranno tempestiva comunicazione al presidente del Comitato nazionale di vigilanza. Tale Comitato, istituito presso l'Ispettorato, ha altresì il compito di programmare, coordinare e monitorare l'attività di vigilanza.

Vini Docg e Doc, inserimento e gestione dei contrassegni di Stato

Decreto 1° marzo 2012 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini Docg e Doc e istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011, concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

(G.U. n. 57 dell'8 marzo 2012)

Con il decreto del 1° marzo scorso, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali risponde all'esigenza di uniformare il sistema di gestione delle richieste di contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg) e a denominazione di origine controllata (Doc), per la campagna 2012/2013 e per quelle successive.

Il portale informatico dedicato alla gestione ed alla rendicontazione delle richieste di fabbisogno dei contrassegni di Stato (www.pfv.ipzs.it), istituito con il decreto ministeriale del 19 aprile 2011, è accessibile al personale delle strutture di controllo autorizzate o designate ed al personale dei Consorzi di tutela eventualmente delegati, previa autorizzazione rilasciata dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Come disposto dall'art. 5/1 di quest'ultimo decreto, entro il 15 marzo di ciascun anno, le



strutture di controllo autorizzate comunicano per via telematica il quantitativo di fascette da stampare, per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna denominazione di origine. Per tale finalità, relativamente alla campagna 2012/13, è utilizzata in via esclusiva la procedura di cui al portale informatico. Lo stesso iter è utilizzato anche per le eventuali richieste integrative relative alle forniture per la campagna 2011/2012.

Liberalizzazioni, le novità su tutela del consumatore e class action

Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 – Suppl. ordinario n. 18)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso il tanto atteso, quanto discusso, decreto legge sulle "liberalizzazioni". Tra le molteplici questioni trattate dal Governo, merita un approfondimento il capo II del titolo I, rubricato come "Tutela del consumatore". Esaminiamo, di seguito, alcuni degli aspetti affrontati.

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) – così come il codice civile – prevede una specifica disciplina in materia di clausole vessatorie, così definite dall'art. 33: "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

La vessatorietà della clausola non riguarda l'eventuale sproporzione economica delle prestazioni, ma lo squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali delle parti contrapposte, tale da comportarne la nullità.

La competenza in materia di azioni inibitorie e di azioni dirette a far dichiarare la nullità delle clausole è riservata al giudice ordinario e, in genere, tale controllo giudiziale riguarda unicamente il singolo contratto dedotto in giudizio.

Al fine di assicurare una tutela ultraindividuale, e quindi collettiva, il codice del consumo (art. 137) ha riconosciuto alle associazioni e alle Camere di commercio la legittimazione a proporre l'azione inibitoria. Ciò ha aperto un fronte di attività camerale di controllo preventivo sulle condizioni generali di contratto e sui contratti standard, finalizzata all'esperienza dell'azione prima che la clausola vessatoria sia usata, ossia inserita nei contratti conclusi.

A rafforzare la tutela contro le clausole vessatorie, il nuovo decreto legge introduce nel codice del consumo l'art. 137-bis "Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie", in base al quale:

- l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari;
- viene data ampia pubblicità del provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola mediante pubblicazione in un'apposita

sezione del sito Internet istituzionale dell'AGCM, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori;

- contro gli atti dell'AGCM è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Class action

Con "class action" o "azione di classe" s'intende l'azione che i consumatori possono esercitare collettivamente per ottenere il risarcimento di un danno derivante da prodotti difettosi o pericolosi oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza.

Tale azione, disciplinata nel codice del consumo (d.lgs. 206/2005) all'art. 140-bis, è stata oggetto a più riprese di intervento durante i lavori preparatori del decreto legge sulle liberalizzazioni.

Le modifiche prospettate da una precedente bozza del provvedimento sembravano effettivamente intervenire in modo più netto sulla *class action*, ampliandone il campo di applicazione e abbreviando i termini della procedura.

Diversamente, nel testo definitivo sono scomparse le novità introdotte sui termini e sul giudizio di inammissibilità della domanda, lasciando soltanto la modifica relativa alla tipologia di diritti azionabili. È stata introdotta, infatti, una modifica all'art. 140-bis del codice del consumo, che comporta una definizione più ampia dei diritti tutelabili: non più "diritti identici", bensì diritti "del tutto omogenei". Ciò significa che deve trattarsi di una situazione soggettiva avente rilevanza collettiva o sovra individuale. Il requisito dell'omogeneità prescinde dall'esatta adesione alla situazione del proponente, richiedendo che si versi in situazioni semplicemente analoghe, ma alcune perplessità derivano dall'utilizzo dell'espressione "del tutto omogenee".

Probabilmente si renderà necessario attendere diverse pronunce giurisprudenziali per verificare concretamente come l'autorità giudicante interpreterà tale requisito.